



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SBRANA, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2019

Disposizioni in materia di definizione agevolata del « saldo e stralcio » per i soggetti diversi dalle persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto la cosiddetta « pace fiscale » per i contribuenti che versano in situazioni di dimostrata difficoltà economica e:

1) che hanno dichiarato puntualmente le loro imposte o i contributi dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS ma non sono poi riusciti ad effettuare i relativi versamenti per varie ragioni legate alla propria situazione economica;

2) i cui debiti nei confronti del fisco e degli enti previdenziali sono stati iscritti a ruolo, i primi in applicazione degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

Tale pace fiscale coinvolge esclusivamente le persone fisiche, anche per le attività svolte in regime di partita IVA (*id est*, professionisti, lavoratori autonomi, ditte individuali, imprenditori, eccetera), che hanno una difficoltà economiche. Vengono, invece, esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Questa esclusione sta creando una disparità di trattamento tra soggetti in difficoltà economica che hanno un'attività in forma individuale rispetto a quelli che ce l'hanno in forma societaria o associativa che è necessario eliminare.

Il presente disegno di legge ha, pertanto, la finalità di eliminare tale disparità permettendo la pace fiscale a tutti i contribuenti che hanno difficoltà economiche, a prescindere se essi siano persone fisiche o meno, iscritti a ruolo, per i debiti nei confronti del

fisco per cui è prevista la pace fiscale per le persone fisiche (*id est*, debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

In base al comma 2, per i soggetti diversi dalle persone fisiche sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità [(liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente] al 31 dicembre 2018 è inferiore a 0,8.

Con riguardo ai soggetti societari possono, in ogni caso, beneficiare della pace fiscale esclusivamente le microimprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.238 del 12 ottobre 2005, non appartenenti a gruppi multinazionali o, comunque, a gruppi rilevanti, individuati in quelli con un patrimonio netto superiore a 5 milioni.

Ciò posto, la pace fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche si applica, *mutatis mutandis*, alle stesse condizioni di quella prevista per le persone fisiche, come descritto nel seguito.

Secondo il comma 3, la definizione agevolata avviene tramite il versamento a) di una percentuale del valore delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di

capitale e interessi in misura pari al 16 per cento, 20 per cento o 35 per cento, a seconda dell'indice di liquidità del contribuente (vedi comma 3, lettera *a*)) nonché *b*) delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle precedenti, rideterminate in ragione dell'importo da versare come capitale e interessi, e *c*) a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (vedi comma 3, lettera *b*)).

Restano non dovuti le sanzioni comprese nei suddetti carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le ulteriori somme accessorie derivanti dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.

Ai sensi del comma 5, spetta al debitore manifestare all'agente della riscossione la propria volontà di aderire alla presente definizione attraverso un'apposita dichiarazione da produrre entro il 31 dicembre 2019 (mentre per le persone fisiche entro il 30 aprile 2019), nella quale lo stesso debitore dovrà altresì indicare i debiti che intende definire e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, oltre che dare contezza della presenza dei requisiti di difficoltà economica di cui al comma 2, allegando la documentazione contabile a riprova. Il tutto secondo le modalità e la modulistica che verranno fornite dall'agente della riscossione.

Il comma 6 stabilisce che il versamento delle somme dovute ai fini dell'estinzione potrà avvenire, oltre che in unica soluzione entro il 30 novembre 2020 (mentre per le persone fisiche entro il 30 novembre 2019), anche in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020 (mentre per le persone fisiche la scadenza è il 30 novembre 2019), il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il

30 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022. In caso di pagamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non trovano applicazione le disposizioni in materia di rateazione contenute nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (vedi comma 7).

Il comma 8 dispone che l'agente della riscossione comunichi, entro il 2 giugno 2020 (mentre per le persone fisiche entro il 31 ottobre 2019), ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Nella stessa comunicazione saranno altresì eventualmente indicati il difetto dei requisiti di grave e comprovata difficoltà economica o l'inserimento, nella predetta dichiarazione, di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi dello stesso comma 1.

In questi ultimi casi, ai sensi del comma 9, l'agente della riscossione avvertirà il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione (ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018) sono inclusi nella cosiddetta « rottamazione-*ter* » in modo automatico e, quindi, senza che sia necessaria la presentazione della relativa dichiarazione. Nella comunicazione l'agente della riscossione indicherà, altresì, l'ammontare delle somme dovute a tal fine, che sarà ripartito in dieci rate, e la scadenza di ciascuna di esse (30 novembre 2020 – mentre per le persone fisiche la scadenza è il 30 novembre 2019 – e, successivamente, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2021). Allo scopo di evitare l'utilizzo strumentale dell'istituto per fruire di un'indebita sospensione prolungata per posizioni debitorie non definibili a saldo e stralcio, realizzabile con il relativo inserimento

nella dichiarazione di adesione a tale definizione, la prima rata dovrà, comunque, essere di importo pari al 30 per cento delle somme dovute, mentre il restante 70 per cento sarà suddiviso nelle successive rate, ognuna di pari importo. Gli interessi, calcolati al tasso del 2 per cento annuo, decorreranno dal 1° gennaio 2021.

Il comma 10 consente di fruire della definizione a saldo e stralcio anche per i debiti relativi ai carichi, di cui al precedente comma 1, che siano già stati oggetto di dichiarazioni rese nell'ambito delle precedenti definizioni agevolate (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), per le quali il debitore non abbia perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. Con lo stesso comma 10 si stabilisce, inoltre, che i versamenti eventualmente effettuati a seguito delle dichiarazioni rese ai fini delle predette definizioni agevolate restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; tali versamenti sono in ogni caso computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.

Il comma 11 consente di fruire della definizione a saldo e stralcio anche per i debiti relativi ai carichi, di cui al precedente comma 1, che siano già stati oggetto di dichiarazioni rese nell'ambito della cosiddetta «rottamazione-ter» di cui al decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018.

Nei commi da 12 a 14 si provvede a disciplinare i controlli, svolti dall'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, relativi alla veridicità dei dati dichiarati ai fini

della presenza dei requisiti per accedere alla pace fiscale.

In particolare, il comma 12 prevede che il controllo avvenga nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi e possa essere effettuato fino alla trasmissione, da parte dell'agente della riscossione agli enti creditori, degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018. Ove, all'esito di tale controllo, emergano irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore, già ammesso alla definizione a saldo e stralcio è tenuto a fornire la necessaria documentazione entro un termine, fissato a pena di decadenza, non inferiore a venti giorni dalla data della relativa comunicazione (comma 13).

Il comma 14 disciplina le conseguenze derivanti sia dalla mancata, tempestiva produzione della documentazione da parte del debitore, sia dal riscontro di irregolarità od omissioni costituenti falsità, stabilendo che non si producono gli effetti dell'estinzione prevista dal comma 1. In tal caso l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico previsto dal citato articolo 3, comma 19, del più volte citato decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo (al netto, quindi, di quanto già versato). Ciò, naturalmente, fermi restando gli adempimenti conseguenti alle falsità che siano state eventualmente rilevate.

La disposizione contenuta nel comma 15 precisa che, per quanto compatibili, trovano applicazione delle stesse disposizioni dettate nell'ambito della cosiddetta rottamazione-ter applicabili alla pace fiscale per le persone fisiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I debiti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità, risultante dal rapporto tra la somma della liquidità differita e della liquidità corrente con il passivo corrente, sia al 31 dicembre 2018 inferiore a 0,8.

3. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 2, i debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti inferiore a 0,3;

2) al 20 per cento qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,3 e inferiore 0,6;

3) al 35 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,6;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le imprese che non ricadono nella definizione di microimprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e in ogni caso quelle che:

a) detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 3 per cento in società che fanno parte di gruppi con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro;

b) appartengano a gruppi di società con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla

definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 dicembre 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 2, allegando documentazione contabile a riprova, e indica i debiti che intende definire e il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 6.

6. Il versamento delle somme di cui al comma 3, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. Entro il 2 giugno 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dal comma 2 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi del medesimo comma 1.

9. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 8, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella di-

chiarazione presentata ai sensi del comma 5, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dal citato articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in dieci rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2020; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021. Si applicano, a partire dal 1° gennaio 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

10. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.

11. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

12. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la

Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della presenza dei requisiti di cui al comma 2, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

13. All'esito del controllo previsto dal comma 12, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

14. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 13, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

€ 1,00